



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

Ordinanza n° 40 del 26/05/2019

Settore: AREA POLIZIA LOCALE

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN UN TRATTO DI VIA EUROPA ED OBBLIGO SOSTA NEGLI APPOSITI SPAZI SEGNATI NEL CENTRO ABITATO DI EREMO.

Il Responsabile

Il Comandante la Polizia Locale

Premesso che il tratto stradale di Via Europa nel centro abitato di Eremo di Curtatone presenta un tratto di strada chiusa con allargamento della carreggiata fino al civico n. 78;

Considerato che per la conformazione degli accessi carrai e pedonali lungo tale via ed al fine di evitare disagi agli utenti e residenti la possibilità di sosta viene garantita principalmente sul lato opposto, ai numeri civici pari, negli appositi spazi segnati a terra;

Ritenuto di garantire gli accessi ai carrai e pedonali sul lato dei numeri civici pari, permettendo comunque la sosta negli appositi spazi segnati a terra sul lato opposto, laddove consentiti, si ritiene opportuno istituire il divieto di sosta con rimozione forzata lungo tutto il tratto chiuso dei numeri pari di via Europa fino nei pressi del civico n. 78 nel centro abitato di Eremo di Curtatone;

Visto il D.L.vo n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” ed il D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada” e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il D.L.vo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive integrazioni e modificazioni

Visto il Decreto Sindacale n. 19 avente protocollo n. 36310 del 30 dicembre 2018 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali al Comandante della Polizia Locale dott. Cristiano Colli, ai sensi dell'art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

L'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto di strada chiuso di via Europa nel centro abitato di Eremo di Curtatone, indicato nella planimetria allegata, fino nei pressi del civico n. 78 per il solo lato dei numeri civici pari e con obbligo di parcheggio negli appositi spazi segnati a terra sul lato opposto.

Sono esclusi dagli indicati divieti i veicoli destinati a servizi di polizia e di soccorso ed i veicoli autorizzati da questo Comando per particolari necessità.

Dall'entrata in vigore e sino alla scadenza sono revocate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente.

Il provvedimento e la conseguente pubblicità saranno resi noti al pubblico mediante l'apposizione in loco dei prescritti segnali stradali che dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente ed in ottimo stato di conservazione.

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta, ai sensi dell'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sono Incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza. I trasgressori verranno puniti con le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia a norma del D.L.vo 104/2010 oppure entro 120 giorni al Capo dello Stato a norma del D.P.R. n. 1199/1971. Per quanto attiene la segnaletica può essere presentato ricorso entro 60 giorni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma dal D.L.vo n. 285/1992.

Curtatone, 26/05/2019

Il Responsabile
COLLI CRISTIANO / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)